



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PETRUCCI	ALDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARTURANO	CATALDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]/11
depositato il 22/03/2011

- avverso AVVISO DI MORA n° [redacted] 1996
contro AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

[redacted] SAVA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe PERLLI

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° [redacted]/11
UDIENZA DEL
27/10/2011 ore 09:00
SENTENZA
N°
1239
PRONUNCIATA IL:
27 OTT 2011
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
30 NOV 2011

Fatto e diritto

Avverso l'epigrafato avviso di mora il contribuente ha proposto l'odierno ricorso di cui in atti. Con un unico assorbente motivo egli lamenta la mancata notifica della cartella e degli atti prodromici all'odierno avviso di mora.

L'Ufficio non ha provato, mercè idonea produzione documentale, di avere assolto a tale onere. Come è noto, nella ripartizione dell'onere probatorio, spetta al concessionario l'onere della prova dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico all'avviso di mora onde rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria e delle ragioni che la sorreggono: in difetto il ricorso va accolto.


E' il caso di compensare le spese di lite afferendo la pretesa a vecchie annualità ed essendo presumibile che la documentazione non sia stata rinvenuta, ma del tutto incolpevolmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto 27 ottobre 2011

 est


Il Presidente